



Comune di
SAN GIORGIO IN BOSCO
Provincia di Padova

P.R.C.

PIANO DEGLI INTERVENTI VARIANTE N. 9/2022

**per realizzazione pista ciclabile lungo via Valsugana tra il
Capoluogo e la frazione di Paviola 2° stralcio
modifica tracciato di piano e completamento via Ramusa**

RELAZIONE TECNICA



Sindaco:
Nicola Pettenuzzo

**Responsabile area
tecnica:**
Maurizio O. Bergamin

urbanista:
Costantini Mauro

adottato:

approvato:

redazione:

marzo 2022



1. PREMESSA

Il Comune di San Giorgio in Bosco aderisce al PATI del “medio Brenta” con i Comuni di Campodoro, Carmignano Di Brenta, Curtarolo, Gazzo, Grantorto, Piazzola Sul Brenta e Villafranca Padovana, approvato con D.C.C. n. 01 del 27.01.09

Il Comune è dotato di Piano di Assetto del Territorio approvato ai sensi dell’art. 15 delle L.R.11/2004 con Conferenza dei Servizi del 13.01.2016, ratificato con Decreto del Presidente della Provincia di Padova n. 30 del 01.04.2016.

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 27.06.2016 si è preso atto degli esiti dell’approvazione del PAT, della sua pubblicazione su BUR ha assunto il per il PRG previgente quale Piano degli Interventi.

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 20.02.2016 è stato presentato al Consiglio Comunale il Documento del Sindaco ai fini della formazione del Piano degli Interventi.

successivamente sono state approvate le seguenti Varianti al P.I.:

- Con DCC n. 8 del 09.02.2017 è stata approvata la prima Variante al P.I. per modifiche normative alla NTA vigenti
- Con DCC n. 23 del 02.05.2017 è stata approvata la seconda Variante al P.I. per riclassificazione aree edificabili ai sensi dell’art. della L.R. 4/2015 (variante verde)
- Con DCC n. 49 del 04.09.2017 è stata approvata la terza Variante al P.I. ai sensi dell’art. 4 della L.R. 55/2012 – provvedimento unico per edilizia produttiva – SUAP (Sanpellegrino)
- Con DCC n. 33 del 24.07.2018 è stata approvata la quarta Variante al P.I. per riclassificazione aree edificabili ai sensi dell’art. della L.R. 4/2015 (variante verde)
- Con DCC n. 41 del 26.09.2019 è stata approvata la variante n. 5 al Piano degli Interventi con cui si è proceduto, fra l’altro, all’aggiornamento cartografico e normativo del Piano degli Interventi (ex PRG) con i contenuti (prescrizioni, direttive e normativa) del PAT con anche la redazione del Prontuario della qualità architettonica e delle mitigazioni e del Registro dei Crediti Edilizi;
- Con D.C.C. n. 26 del 13.10.2020 è stata approvata la variante tecnica al PAT per adeguamento alla L.R. 14 sul consumo del suolo.
- Con DCC n. 30 del 31.05.2021 è stata approvata la variante n. 6 al Piano degli Interventi, con cui, oltre ad alcune modifiche puntuali, viene adeguato il registro dei credi edilizi al RECCRED di cui all’art. 4 co. 8 della L.R. 14/2019;
- Con DCC n. 57 del 28.10.2021 è stata adottata la variante 7 al Piano degli Interventi relativa all’area “Sanpellegrino”;
- Con DCC n. 58 del 28.10.2021 è stata adottata la variante 8 al Piano degli Interventi per alcune modifiche puntuali.

La presente proposta di variante deriva dalla necessità di adeguare gli elaborati grafici del P.I. al progetto di opera pubblica per il completamento del percorso ciclabile lungo via Valsugana fino alla frazione di Paviola (variante "Via Valsugana – Via Cavallare – Paviola).


Il Piano vigente (sia nel PAT che nel P.I.) già indica la previsione del percorso in oggetto, si tratta ora, anche in forza della proposta progettuale preliminare di cui alla D.G.C. n. 175 del 21 dicembre 2021, di adeguare il tracciato, indicativamente previsto dal P.I., alle condizioni operative specifiche emerse in sede di elaborazione del tracciato anche rispetto al regime di proprietà dei suoli.

Inoltre, con la variante viene inserito un altro tratto di percorso ciclopedonale interno al tessuto consolidato di Paviola, a completamento del sistema infrastrutturale di quartiere in gran parte già realizzato (variante Paviola Centro).

2. CONTENUTI DELLA VARIANTE “VIA VALSUGANA – VIA CAVALLARE – PAVIOLA”

Le modifiche della previsione urbanistica riguardano:

1. la collocazione del tracciato oltre l'affossamento laterale della S.S. 47 – via Valsugana;
2. la modifica del tracciato all'altezza dell'incrocio con via Cavallare e del suo tratto finale a raggiungere il centro abitato di Paviola.




Per quanto riguarda il primo punto va chiarito che la modifica proposta in termini di mero allontanamento del tracciato oltre il fosso non costituisce in sé una modifica di Piano in quanto l'opera rimane all'interno della fascia di rispetto stradale già l'art. 35 delle NTO recita:

- Le aree comprese entro 5 m. dal ciglio delle strade esistenti si intendono equiparate alle aree precedenti, in vista della esecuzione di ordinarie migliorie dell'infrastruttura, ed in particolare della realizzazione di opere accessorie quali marciapiedi e piste ciclabili.
- La viabilità secondaria interna, pedonale e ciclabile, segnata nel P.I. è indicativa; essa può essere modificata in sede di pianificazione attuativa o in sede di progettazione esecutiva, senza che ciò costituisca variante al P.I.

Rimane che la lieve correzione del tracciato corrisponde ed esplicita un criterio di “invarianza” idraulica per cui viene mantenuto l’affossamento esistente nella sua funzione di raccolta e laminazione delle acque meteoriche. In sede esecutiva andranno approfonditi gli aspetti specifici rispetto il sistema di smaltimento delle acque piovane e valutata la capacità d’invaso, con le eventuali opere di mitigazione necessarie, da valutare e concordare con il competente Consorzio di Bonifica. Inoltre la traslazione del tracciato permetterà di perseguire un’effettiva sicurezza del percorso stesso, che risulterà fisicamente ben distinto dalla sede stradale destinata al traffico automobilistico e pesante.

Sezione tipo di progetto tratto lungo Via Valsugana



Lungo il nuovo tracciato è presente il rudere di un fabbricato schedato ai sensi della ex L.R. 24/85 art 10 con grado di protezione 3 di cui alla specifica scheda n. 139.

estratto P.I. tav. 13.1 b – 5.000 sud vigente:





Immagine luglio 2021




Lo stato di conservazione attuale presenta un avanzato processo di degrado del manufatto di cui non sono più riconoscibili gli aspetti architettonici e testimoniali che ne avevano comportato l’indicazione di tutela; l’edificio è ormai completamente privo della copertura e di tutto il primo piano, che ne costituiva la porzione prevalente.

La prima schedatura del fabbricato risale al PRG del 1988 (di seguito riportata in estratto) e ancora descriveva un edificio utilizzato e in stato di conservazione “mediocre”.

L'edificio, pur appartenere alla medesima "corte" viene letto in modo distinto rispetto alla barchessa interna che presenta consistenza ben maggiore. Il grado di protezione attribuito originariamente era il "grado 2"



Già nel 2003 con gli studi prodotti dall'arch. Silvano De Nardi veniva introdotta una modifica del grado di protezione che veniva proposto come "grado 3", e già allora (quasi vent'anni fa) veniva segnalata la "**infelice ubicazione a ridosso delle S.S. Valsugana**" come da seguente estratto:



DESCRIZIONE:

Fabbricato di valore storico – ambientale.

Elementi costruttivi di pregio: la cornice di gronda, il porticato antistante, i fori finestra e i materiali costruttivi.

Infelice l'ubicazione a ridosso della S.S. Valsugana.

GRADO DI PROTEZIONE PROPOSTO: 3

Va anche richiamato che le stesse NTO vigenti oltre al “normale” Grado 3 indicano una ulteriore e diversa modalità di intervento che contemplerebbe la fattispecie:

estratto NTO art. 31.6 lett. B)

Intervento – Grado 3 recupero volumetrico generale.

Sono consentite tutte le operazioni previste per le classi e gradi di protezione precedenti.

Qualora da analisi filologica redatta da tecnico abilitato, risulti che il fabbricato sia privo di valore, incoerente, ovvero di epoca recente, oppure sostanzialmente modificato con perdita dei caratteri per i quali è stato individuato quale bene culturale, sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione, la demolizione e ricostruzione ed eventuale rilocalizzazione del volume demolito all'interno dell'area di pertinenza e in proprietà, l'ampliamento nei limiti previsti dalla L.R. 11/04 e dalla L.R. 14/09 e succ. modifiche, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) favorire la riqualificazione ambientale e l'eliminazione di edifici o parti di edifici in contrasto con l'ambiente;
- b) pervenire alla rilocalizzare di fabbricati abitativi esistenti che si trovano in luoghi non sicuri o non opportuni (fasce di rispetto, zone di tutela, ecc.), o sui quali non sia possibile assicurare il rispetto delle norme di sicurezza statica e antisismiche vigenti;
- c) pervenire all'inserimento di un nuovo edificio che rispetti la tipologia tradizionale dell'edilizia rurale quale risultante dalla schedatura generale dei fabbricati salvaguardati;
- d) assicurare il rispetto delle norme sulle distanze.

La norma però non trova un chiaro riscontro nella cartografia del P.I. (dove l'indicazione del grado 3 rimane indistinta), mentre di fatto la stessa norma non fa che richiamare quanto già previsto dall'art. 41 co. 4 ter delle L.R. 11/2004 che recita:

Sono inoltre consentiti gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione in area agricola adiacente dei medesimi fabbricati purché il nuovo sedime sia posto al di fuori delle suddette fasce o aree di rispetto e a non più di 200 metri dal sedime originario.



Pertanto, secondo una lettura che muove da:

- stato di conservazione: rudere ormai privo di tutti a caratteri per i quali era stato individuato quale bene culturale (rif. NTO Grado 3 recupero volumetrico generale);
- sedime: unico elemento ancora leggibile, apertamente in contrasto con le norme di sicure del codice della strada, interamente in fascia di rispetto ed invasivo anche rispetto all'allineamento della sede stradale;
- modalità di intervento: demolizione con recupero/spostamento del volume, già compatibile con la definizione delle NTO per “Grado 3 recupero volumetrico generale”, ma ancor più rispetto alla normativa generale di cui all'art. 41 co. 4 ter delle L.R. 11/2004 la cui applicazione dirette permetterebbe anche di non escludere, qualora la ditta interessata lo ritenesse, di ricorre all'istituto del credito edilizio, con una ricollocazione ancor più congrua rispetto al sistema insediativo di S. Giorgio in Bosco,

si ritiene coerente ed opportuno eliminare il grado di protezione del P.I. vigente, stralciano così la stessa scheda n. 139, garantendo alla ditta interessata la possibilità di avvalersi in seguito di tutte le condizioni disposte dalla normativa generale in merito, e al fine di consentire una più diretta e spedita realizzazione dell'opera pubblica.



Sezione esemplificativa in corrispondenza del manufatto da demolire:



Per quanto riguarda invece il secondo punto, ovvero la modifica del tracciato all'altezza dell'incrocio con via Cavallare e del suo tratto finale, il tracciato di progetto in primo luogo risponde alla necessità di superare la strozzatura data dalla presenza di un fabbricato in corrispondenza dell'incrocio con via Cavallare:



Rispetto alla situazione già descritta relativa al fabbricato schedato n. 139 in questo caso il fabbricato sui mappali 311 e 23 appare ad oggi integro, utilizzato ed in buono stato di conservazione; inoltre la deviazione proposta risulta funzionale al superamento del punto critico dell'incrocio portando l'attraversamento in ambito più sicuro, infine con la deviazione si delineano una linea di "penetrazione" del sistema insediativo di Paviola che conduce direttamente ai luoghi centrali (zone a servizi).



VERIFICA DI COERENZA DELLA VARIANTE “VIA VALSUGANA – VIA CAVALLARE – PAVIOLA”

Il nuovo tracciato del percorso ciclabile, proposto secondo i criteri fin qui descritti, viene quindi qui verificato rispetto ai temi più generali della Pianificazione territoriale vigente.

In particolare per quanto riguarda il PAT si rileva:



Viabilità esistente e di progetto / Fasce di rispetto

Idrografia / Fasce di rispetto

Territorio soggetto a esondazione

Aree esondabili o periodico ristagno idrico

estratto NT art 26.4 direttive:

- mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica ed anzi a migliorarle, così da agevolare e comunque non impedire il deflusso delle piene e non ostacolare il normale deflusso delle acque;
- non aumentare le condizioni di pericolo a valle od a monte delle aree d'intervento;
- non ridurre i volumi invasabili e favorire se possibile la formazione di nuove aree di libera esondazione delle acque;
- non pregiudicare con opere incaute od erranee la successiva realizzazione di interventi per l'attenuazione o l'eliminazione delle cause di pericolosità;
- non effettuare tombinamenti ma mantenere gli originali volumi di invaso disponibili, di tratti di fossi e fossati;
- neutralizzare con interventi in loco gli incrementi di portata conseguenti ad interventi urbanizzativi;
- non costituire od indurre a costituire vie preferenziali al flusso di portate solide o liquide;
- minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica.


PAT Tav. 1 Vincoli

(evidenziato in tratteggio nero il tracciato proposto)

Per tutto il tratto di via Valsugna il percorso si sviluppa in fascia di rispetto stradale e quindi in modo coerente alla indicazione del PAT; riguardo agli aspetti idraulici rilevati:

fascia di rispetto idrografia, rif. art 43 delle NT del PAT, l'intervento (opera pubblica) risulta compatibile e non determina limitazione all'accessibilità per le opere di manutenzione idraulica;

Territorio soggetto a esondazione, aree esondabili o periodico ristagno idraulico, rif art. 26 delle NT del PAT, con la traslazione del tracciato di previsione oltre l'affossamento esistente, viene mantenuto l'attuale volume d'invaso, non sono previsti tombinamenti od opere tali da pregiudicare interventi di attenuazione della pericolosità. In merito si richiama anche il più recente Piano delle Acque del Comune di San Giorgio in Bosco.



Filari

foto stato attuale



situazione precedente (evidente la presenza pressoché esclusiva di essenze di robinia):





PAT Tav. 2 invariati

(evidenziato in tratteggio nero il tracciato proposto)

Rif. art. 46 e 47 dell'NT del PAT la cartografia segnala un primo tratto di "filare" nella parte più a nord del percorso. In realtà l'indicazione riguardava un breve sviluppo lineare di essenze infestanti (robinia) lato strada prive di valore ambientale e paesaggisticamente estranee alla conformazione del sistema agrario di bordatura. Si tratta di un elemento derivante da incuria e abbandono ma non tale da configurare opportunità di tutela ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs 34 del 03/04/2018 e L.R. 52 del 13.09.1978 "legge forestale regionale", sia per dimensioni che per tipologia delle essenze. Allo stato attuale gli interventi di manutenzione dei fondi hanno sostanzialmente "ripulito" l'ambito delle essenze infestanti, evidenziando l'assenza di valori paesaggistici di particolare rilevanza.

Di fatto quindi la variante non comporta alcuna sottrazione di elementi di naturalità.



PAT Tav. 3 Fragilità

(evidenziato in tratteggio nero il tracciato proposto)

Rif. art. 50, 51 e 42 dell NT del PAT

Dal punto di vista idrogeologico la tavola classifica la zona come "idonea a condizione" e richiama le condizioni già rilevate con la tavola dei vincoli rispetto alla necessità di non alterare le condizioni di deflusso delle acque superficiali.

In merito vanno richiamati anche gli studi e le previsioni del Piano delle Acque approvato con D.C.C. n. 74/2017

Per quanto riguarda la tutela di cui all'art. 41 della L.R. 11/2004, tutela di tipo paesaggistico dei corsi d'acqua si osserva che l'intervento non solo non si pone in contrasto, ma bensì valorizza gli aspetti percettivi del sistema idraulico interessato (Canaletta Giusti).

COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO

Consorzio di bonifica BRENTA


Consorzio di bonifica ACQUE RISORGIVE


PIANO DELLE ACQUE COMUNALE

DATA	ELABORATO
AGOSTO 2016	RELAZIONE GENERALE
SCALA	

Il Piano delle Acque vigente approfondisce il tema delle criticità idrauliche segnalate dal PAT, in particolare con le schede n. 9 e n. 10 della Relazione Generale. La criticità rilevata riguarda l'inadeguatezza della capacità di deflusso di Canaletta Giusti , e propone:


- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle affossature esistenti;
- verifica funzionalità dei tombinamenti ed eventuale idropulizia;
- formazione di un bacino di laminazione a monte (scheda n. 9 via Calandrine Ovest)

Criticità 9 - Via Calandrine Ovest	
	<p>Fonte segnalazione: Comune</p> <p>Valutazione con modello: necessaria</p>
	<p align="center">Descrizione</p>
	<p>Lungo la maggior parte del tratto ovest di via Calandrine si verificano allagamenti in corrispondenza degli eventi meteorici più intensi.</p>
	<p align="center">Analisi rete e cause</p>
<p>Nell'are in oggetto sono presenti due intersezioni con la rete consortile: la Canaletta Giusti e il Canale S. Giorgio che manifestano un sottodimensionamento in confronto alle portate generate dal territorio a monte, anche a causa della variazione dell'uso del suolo degli ultimi decenni. La situazione è inoltre aggravata dalla giacitura svantaggiata della strada nei confronti dei terreni limitrofi.</p>	
<p align="center">Proposta di intervento</p>	
<p>Grazie all'utilizzo del modello numerico sviluppato è stato possibile identificare come una soluzione possibile la realizzazione di un bacino di laminazione (A5) a servizio degli scoli consortili esistenti in modo da ridurre la portata transigente a valle e immagazzinare temporaneamente in volumi in eccesso. Si stima che, con riferimento ad un evento meteorico con tempo di ritorno 20 anni, questa debba essere di circa 50'000 mc. Un intervento complementare, di veloce realizzazione anche se non risolutivo è quello di prevedere l'installazione di porte a vento in corrispondenza di ogni immissione nella rete consortile.</p>	


Criticità 10 - Via Cavallare	
	<p>Fonte segnalazione: Comune</p> <p>Valutazione con modello: necessaria</p>
	<p align="center">Descrizione</p>
	<p>In corrispondenza della porzione ovest di via Cavallare si manifestano allagamenti e difficoltà di smaltimento delle acque meteoriche dalle affossature presenti</p>
	<p align="center">Analisi rete e cause</p>
<p>La strada è attraversata dalla Canaletta Giusti nel suo estremo ovest: tale scolo consortile è attualmente in uno stato di sottodimensionamento a causa del mutato uso del suolo che ha caratterizzato il bacino a monte. I sopralluoghi effettuati hanno potuto evidenziare il non ottimale stato di manutenzione delle affossature private che, staccandosi verso sud, drenano parte delle acque meteoriche di via Cavallare recapitandole nello scolo Riale.</p>	
<p align="center">Proposta di intervento</p>	
<p>La proposta di bacino di laminazione (A5) presente nella scheda 9 concorrerebbe parzialmente alla risoluzione di questa criticità. Gli altri interventi proposti, finalizzati al ripristino della funzionalità della rete minore esistente sono l'intervento L8 (manutenzione straordinaria dell'affossatura) e l'intervento L9 (verifica funzionalità del tombinamento ed eventuale idropulizia).</p>	

Il PGRA - il 04.02.2022 La Conferenza Istituzionale Permanente del 21 dicembre 2021 ha adottato il primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni per il periodo 2021-2027.


Gli elaborati tav.. AD20 – “pericolosità” e AD20 – “rischio” non evidenziano condizioni di pericolosità e rischio per la porzione di territorio di San Giorgio in Bosco interessata




Carta della pericolosità idraulica



Carta del rischio idraulico



Infine la tav. 4 – Trasformabilità – già indica una progettualità specifica riguardo l’infrastrutturazione dell’asse di Via Valsugna:



Oltre alle indicazioni relative al percorso ciclopedonale il PAT pone alcune attenzioni riguardo la connessione naturalistica e le barriere infrastrutturali; in merito va considerato che l’opera pubblica in oggetto non determina fattori detrattivi rispetto ai tematismi in oggetto in quanto non interviene a modificare/compromettere l’assetto esistente, non introduce elementi fisici (edifici o elementi in elevazione) in grado di interferire. Deriva una valutazione di coerenza della presenta variante rispetto alle previsioni/indicazioni del PAT, e il lieve ritocco del percorso della nuova pista ciclabile afferisce alla dimensione attuativa della previsione, e ne costituisce mera specificazione operativa.

3. CONTENUTI DELLA VARIANTE “PAVIOLA CENTRO”

Più semplice, almeno in termini urbanistici e amministrativi, è la seconda proposta di Variante relativa al completamento dell'anello ciclabile interno al sistema urbano consolidato di Paviola. Nell'elaborato di P.I. non risulta indicata la previsione lungo via Ramusa fra l'area “F” della chiesa di San Giacomo e l'angolo con via Carlo Alberto Dalla Chiesa, quasi una “mancanza” rispetto ad un disegno logico di completezza dell'infrastrutturazione del centro abitato.

Oltretutto l'allineamento delle recinzioni esistenti, e quindi lo stato di fatto, già sembrano anticipare, o in qualche modo favorire l'intervento di sistemazione a percorso ciclo pedonale.

Estratto P.I. Tav. 13.3.2 – zone significative PAVIOLA vigente con indicazione del tratto in oggetto:





Immagine aerea del tratto interessato



Gran parte della superficie risulta già in qualche modo “sistemata” allo scopo.

La Variante in questo caso si riduce alla semplice indicazione cartografica del tracciato del percorso ciclopedonale di completamento, e non necessita di particolari approfondimenti o verifiche in quanto del tutto interna al sistema urbano consolidato e coerente ai più generali indirizzi per il miglioramento della qualità urbana e della sicurezza stradale.

Estratto P.I. Tav. 13.3.2 – zone significative PAVIOLA – Variante:



E' evidente che nel complesso delle modifiche di cui alla presente Variantesi determina un assetto dei percorsi ciclopedonali più coerente e funzionale:



4. ELABORATI DELLA VARIANTE


La variante n° 9 al Piano degli Interventi del Comune di San Giorgio in Bosco per realizzazione pista ciclabile lungo via Valsugana tra il Capoluogo e la frazione di Paviola – 2° STRALCIO - MODIFICA TRACCIATO DI PIANO e via Ramusa consiste in:

- A. Via Valsugana tra il Capoluogo e la frazione di Paviola modifica/integrazione dell'indicazione cartografica del tracciato della pista ciclabile di progetto;
- B. modifica della previsione di Piano relativamente all'edificio di cui alla scheda n° 139 3x art. 10 L.R. 24/85 con stralcio della previsione stessa ;
- C. Paviola Centro: inserimento tratto di completamento percorso ciclopedonale di Via Ramusa;


è quindi composto dai seguenti elaborati:

Estratti comparativi punti A e B:


Tav. 13.1.b – intero territorio comunale – zona sud



Tav. 13.1.b – intero territorio comunale – zona sud – estratto tavola di variante




Tav. 13.3.2 – zone significative PAVIOLA Variante – estratto



Tav. 13.3.2 – zone significative PAVIOLA – estratto COMPARATIVO


IN GIALLO: percorso di previsione vigente e edificio con scheda n. 139 stralciata

IN ROSSO: nuovo percorso di variante




Estratti comparativi punto C:


Tav. 13.3.2 – zone significative PAVIOLA – estratto VIGENTE



Tav. 13.3.2 – zone significative PAVIOLA – estratto VARIANTE



Tav. 13.3.2 – zone significative PAVIOLA – estratto COMPARATIVO (in rosso tracciato di completamento)



In forza di quanto disposto dall'art. 12 co. 1 lett. c) della L.R. 14/2017 le trasformazioni di cui alla presente variante, in quanto "opera pubblica o di interesse pubblico", non rientrano nella contabilizzazione del "consumo del suolo" di cui alla stessa L.R. 14/2017 e quindi non incidono sul contingente di cui alla DGR 668/2018.

La variante è quindi composta dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica
- Tav. 13.1.b – intero territorio comunale – zona sud – scala 1:5000 Var. 9
- Tav. 13.3.2 – zone significative Paviola – scala 1:2000 Var. 9
- Tav. 13.3.1 – zone significative San Giorgio in Bosco – scala 1:2000 Var. 9

Allegati:

- VAS – Verifica Facilitata di sostenibilità ambientale (VFSA - L.R. 29/2019)
- VINCA – dichiarazione di non necessità
- VCI - asseverazione